

Sanità: la condizione del paziente non riduce la responsabilità medica

Risarcimenti

Non rileva che la lesione derivi in modo decisivo dalla causa preesistente

Rosa Sciatta

La comorbilità in un paziente non esclude, né riduce, la responsabilità del medico che ha errato nell'assistenza sanitaria. Lo ha ribadito la Cassazione che, con l'ordinanza 31058 dell'8 novembre scorso, ha precisato che «le condizioni preesistenti, da riguardare quali concause» della lesione, «sono irrilevanti agli effetti della determinazione e commisurazione della responsabilità».

Il caso trattato dall'ordinanza riguarda il decesso di un uomo di 55 anni: ricoverato in ospedale per un grave ictus cerebrale, ha subito un secondo ictus a causa dell'interruzione di un farmaco disposta da uno dei sanitari curanti.

La domanda di risarcimento dei danni, presentata dai familiari del defunto, è stata respinta in primo grado dal Tribunale, che ha ritenuto non sussistente la responsabilità dei medici.

La Corte d'appello, alla luce di una nuova Ctu, ha ribaltato la decisione di primo grado, con una scelta confermata dalla Cassazione, a cui ha presentato ricorso l'azienda ospedaliera.

Per i giudici di legittimità, infatti, la condotta dei sanitari ha costituito una concausa che ha

condotto alla morte del paziente, insieme con le condizioni patologiche preesistenti. Ma si tratta di una «concausa di rilievo determinante», alla luce delle valutazioni del Ctu, secondo cui l'omissione dei sanitari «non si è inserita in un processo irreversibile che avrebbe comunque portato al secondo ictus e poi al decesso». Invece, l'interruzione del farmaco «ha costituito una determinante concausa del secondo ictus» e della morte del paziente; tanto che, scrivono i giudici, «se fosse stata tenuta la condotta alternativa corretta, il decesso non si sarebbe verificato», secondo il criterio del «più probabile che non».

Dunque, secondo la Cassazione, le condizioni patologiche preesistenti sono da considerare quali concause dell'evento (concause di lesioni) ma sono irrilevanti agli effetti della determinazione e della commisurazione della responsabilità.

Invero, in base al principio dell'equivalenza causale, l'autore del comportamento imputabile risponderà, infatti, per intero delle conseguenze derivanti dall'evento lesivo, anche se a quest'ultimo abbia concorso, sia pure con rilievo preponderante, la causa naturale preesistente.

D'altronde, se la condizione di comorbilità del paziente fosse idonea a escludere la responsabilità sanitaria o la riducesse o influenzasse in qualche modo, vi sarebbe una violazione del costituzionalmente rilevante principio di eguaglianza e di ragionevolezza in danno dei pazienti.